

No. 45215*

**Switzerland
and
Italy**

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Italian Republic on the import and return of cultural property (with annex). Rome, 20 October 2006

Entry into force: *27 April 2008 by notification, in accordance with article XIV*

Authentic texts: *Italian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Switzerland, 5 September 2008*

**The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. The relevant Treaty Series volume will be published in due course.*

**Suisse
et
Italie**

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant l'importation et le retour de biens culturels (avec annexe). Rome, 20 octobre 2006

Entrée en vigueur : *27 avril 2008 par notification, conformément à l'article XIV*

Textes authentiques : *italien*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Suisse, 5 septembre 2008*

**Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Le volume correspondant du Recueil des Traités sera disponible en temps utile.*

[ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN]

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo della Repubblica Italiana
sull'importazione e il rimpatrio di beni
culturali

*Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,*

in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, cui aderiscono entrambi i Paesi in qualità di Stati contraenti, nel rispetto delle normative in materia delle Parti,

in considerazione del fatto che il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali determinano la distruzione dei contesti di appartenenza,

consapevoli che la dispersione dei beni culturali e la perdita dei contesti rappresentano un danno per il patrimonio culturale dell'umanità,

nell'intento di contribuire alla salvaguardia e al mantenimento del patrimonio culturale e di contrastare le attività di trasferimento illecito di beni culturali,

convinti che la cooperazione tra i due Stati sia in grado di fornire un contributo importante allo scopo,

nell'intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali importati ed esportati illecitamente e di intensificare gli scambi culturali tra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

(1) Il presente Accordo disciplina l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra le Parti contraenti.

(2) Il presente Accordo trova applicazione esclusivamente per le categorie di beni culturali elencati nell'Allegato.

Art. II

(1) I beni culturali possono essere importati in una delle Parti contraenti se si dimostra alle autorità doganali che le disposizioni in materia di esportazione dell'altra Parte contraente sono state rispettate. Se il diritto di una Parte contraente richiede un'autorizzazione per esportare beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali dell'altra Parte contraente.

(2) Nella dichiarazione doganale devono figurare:

- a. indicazioni sul tipo di bene culturale;
- b. dati il più possibile precisi sulla datazione e sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale.

Art. III

- (1) Una Parte contraente può promuovere un'azione contro l'altra Parte contraente per il rimpatrio di un bene culturale importato illecitamente nel territorio di quest'ultima.
- (2) L'azione può essere fatta valere di fronte ai giudici competenti della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
- (3) Per i presupposti dell'azione è determinante il diritto interno della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
- (4) L'autorità competente ai sensi dell'articolo VIII del presente Accordo nella Parte contraente in cui si trova il bene culturale consiglia e assiste la Parte contraente attrice, secondo le sue possibilità e nel quadro dei mezzi a sua disposizione:
 - a. nel localizzare il bene culturale;
 - b. nell'individuare il giudice competente;
 - c. nell'indicare i rappresentanti legali specializzati;
 - d. ai fini della custodia e della cura conservativa del bene culturale fino al suo rimpatrio.

Art. IV

- (1) La Parte contraente attrice deve dimostrare:
 - a. che il bene culturale rientra in una delle categorie elencate nell'Allegato; e
 - b. che è stato importato illecitamente nell'altra Parte contraente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
- (2) Se la salvaguardia di un bene culturale non è garantita al momento del suo rimpatrio nel territorio della Parte contraente attrice a causa di conflitti armati, catastrofi naturali o altri eventi eccezionali che minacciano il patrimonio culturale di una Parte contraente, l'altra Parte contraente può sospendere l'esecuzione del rimpatrio del bene culturale fino a quando la sua salvaguardia risulta garantita al momento del rimpatrio.
- (3) L'azione di rimpatrio della Parte contraente si prescrive in un anno dopo che le sue autorità competenti sono venute a conoscenza dell'ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi in 30 anni dopo l'esportazione illecita.

Art. V

- (1) I costi dei provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio del bene culturale sono a carico del bilancio ordinario dell'autorità competente della Parte contraente attrice.
- (2) Al momento del rimpatrio, la Parte contraente attrice deve versare alla persona che ha acquistato il bene culturale in buona fede e che deve restituirlo un'indennità commisurata al prezzo d'acquisto e alle spese necessarie e utili alla salvaguardia e al mantenimento del bene culturale.
- (3) L'ammontare dell'indennità è fissata dal giudice competente nella Parte contraente in cui è stata promossa l'azione ai sensi dell'articolo III.

(4) Fino al pagamento dell'indennità la persona tenuta a restituire il bene culturale ha su di esso un diritto di ritenzione.

Art. VI

Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il contenuto del presente Accordo in particolare agli ambienti interessati dall'Accordo, quali le autorità doganali e giudiziarie e le associazioni di categoria del commercio d'arte.

Art. VII

La Parte contraente attrice s'impegna a facilitare che i beni culturali rimpatriati vengano opportunamente protetti, resi accessibili e messi a disposizione per la ricerca e per le mostre sul territorio dell'altra Parte contraente.

Art. VIII

(1) Le autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

- a. nella Repubblica Italiana: il Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- b. nella Confederazione Svizzera: il Servizio specializzato in materia di trasferimento di beni culturali (Ufficio federale della cultura), Dipartimento federale dell'interno.

(2) Le suddette autorità sono autorizzate a collaborare direttamente nel quadro delle rispettive competenze.

(3) Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si scambiano i numeri di telefono e di fax e designano, per quanto possibile, una persona di riferimento che conosca la lingua dell'altra Parte contraente.

(4) Le autorità competenti si notificano senza indugio, i cambiamenti avvenuti nell'ambito delle competenze o delle designazioni delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. IX

(1) Le Parti contraenti si notificano per il tramite delle autorità competenti di cui all'articolo VIII del presente Accordo, furti, saccheggi, perdite o altri eventi che riguardano i beni culturali delle categorie elencate nell'Allegato.

(2) Le Parti contraenti si notificano senza indugio, le eventuali modifiche intervenute nei rispettivi ordinamenti relativamente al trasferimento dei beni culturali.

Art. X

Nell'esecuzione del presente Accordo le Parti contraenti collaborano con le istituzioni internazionali competenti per la lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali, quali la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), l'Interpol (International Criminal Police Organization), l'International Council of Museums (ICOM) e la World Customs Organization (WCO).